

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FILETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MAGGIO 1988

Computo della indennità integrativa speciale nella liquidazione dell'indennità di buonuscita ai dipendenti dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge coglie due aspetti dell'attuale momento sociale e politico:

l'esigenza, largamente avvertita e non più procrastinabile, di varare provvedimenti legislativi tesi ad eliminare le sensibili ed immotivate sperequazioni esistenti nell'ambito del lavoro dipendente e, specialmente, nel pubblico impiego;

la volontà del legislatore, già trasfusa nelle disposizioni della legge-quadro n. 93 del 1983 relativa al pubblico impiego, di avviare un processo di omogeneizzazione normativa degli istituti contrattuali relativi ai vari comparti costituenti la vasta area della funzione pubblica.

In tale direzione, da tempo, si è mossa la CISNAL presentando, al Parlamento, disegni

di legge di iniziativa popolare e petizioni tese a promuovere iniziative governative a sostegno delle richieste avanzate dai pubblici dipendenti.

Le vigenti disposizioni già comprendono l'indennità integrativa speciale nell'indennità di fine servizio degli iscritti all'INADEL (dipendenti delle regioni, delle provincie e dei comuni) e la giurisprudenza sino ad oggi registrata è andata sempre più orientandosi nel senso del computo di tale componente – come già avviene per tutto il settore privato in attuazione della legge n. 297 del 29 maggio 1982 – nella indennità di buonuscita spettante ai dipendenti dello Stato.

La Corte costituzionale, chiamata recentemente a pronunciarsi sull'argomento, ha rivolto un chiaro monito al potere legislativo per la

eliminazione delle notevoli sperequazioni esistenti tra i trattamenti in vigore nell'ambito del lavoro dipendente.

Torna utile in questa sede ricordare che i lavoratori subordinati in genere - ed i dipendenti pubblici in particolare - restano la categoria sociale più esposta e più indifesa di fronte agli effetti negativi dell'inflazione, in quanto traggono la fonte del loro sostentamento solo da un reddito fisso, che per sua natura si presta al ristagno o ad un adeguamento indubbiamente più lento e più aleatorio di quello di altre categorie sociali, che godono, a questo riguardo, di margini di recupero autonomo e discrezionale di gran lunga superiori.

Inoltre va osservato che il fine circoscritto della indennità integrativa speciale è la tutela dei riconoscimenti retributivi mediante il mantenimento del loro potere di acquisto e non già il loro accrescimento; con il suo riconoscimento, quindi, si concreta una sem-

plice reintegrazione (in ritardo e parziale) di quanto il lavoratore ha già perso per il diminuito potere d'acquisto della moneta.

L'aspetto «risarcitorio» della presente proposta emerge anche dalla considerazione che sui redditi da lavoro subordinato non operano soltanto la certezza e l'immediatezza del prelievo, ma una doppia progressività: quella normale (per così dire) ed un'altra veramente perversa. Infatti, a causa dell'inflazione, le retribuzioni monetarie, con il loro aumento solo nominale, sono sottoposte a prelievi reali secondo aliquote progressive sempre più elevate che concretano una vera e propria «tassa sull'inflazione»; tassa non di poco conto, tra l'altro, dal momento che questo prelievo fiscale aggiuntivo si accumula moltiplicandosi di anno in anno.

Si confida, sulla scorta delle valutazioni innanzi esposte, in una attenta valutazione del testo che segue.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 1983 l'indennità integrativa speciale corrisposta ai dipendenti della pubblica amministrazione dei comparti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, nonché ai dipendenti militari ed ai dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato è soggetta alla contribuzione previdenziale nelle forme e misure attualmente in vigore in favore dei fondi di previdenza ai quali i dipendenti suddetti risultano iscritti.

2. A partire dalla stessa data detta contribuzione è calcolata sul 100 per cento delle competenze, ivi compresa l'indennità integrativa speciale.

3. L'iscritto ai fondi di previdenza di cui al comma 1, ove collocato in quiescenza dopo il 31 dicembre 1982, ha diritto a percepire l'indennità di buonuscita o indennità di analogia natura a carico degli stessi fondi, comprensiva dell'indennità integrativa speciale considerata per intero.

4. L'aliquota da prendersi a base per la determinazione della misura dell'indennità di buonuscita o di indennità analoghe, per le collocazioni in quiescenza avvenute dal 1° gennaio 1983 in poi, è fissata in un dodicesimo del 100 per cento dell'ultimo stipendio annuo comprensivo dell'indennità integrativa speciale annua, considerata per intero, per ogni anno di servizio computabile.

Art. 2.

1. L'espressione «stipendio annuo complessivo in godimento» di cui all'articolo 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70, va intesa come retribuzione complessiva di ogni compenso a carattere continuativo, ivi compresa, pertanto, l'indennità integrativa speciale in godimento all'atto della cessazione dal servizio.

Art. 3.

1. L'indennità di buonuscita e le altre indennità di analoga natura di cui alla presente legge non sono assoggettabili a ritenuta Irpef nè concorrono alla determinazione del reddito complessivo del dipendente.